

Incontro sindacale di giovedì 6 maggio 2021

Prime indicazioni in materia di lavoro agile emerse dalla riunione odierna indetta dal Segretario Generale in ordine al decreto-legge 30 aprile 2021 n. 56, articolo 1:

L'Amministrazione ha letto una circolare di prossima uscita che dovrebbe prevedere oltre all'applicazione delle recenti norme di seguito riassunte le seguenti disposizioni: **flessibilità dell'orario di lavoro, riprogrammazione dalla fine di maggio del rientro del personale con una percentuale di presenza di almeno il 70%.**

In merito, si è richiesto l'immediata convocazione di un tavolo di confronto sui temi contestando la percentuale del 70% di lavoro in presenza e quindi di sospendere l'emanazione della circolare così come proposta. Si è chiesta inoltre la disponibilità di risorse specifiche per poter adottare le corrette misure di distanziamento e di acquisto delle adeguate misure di sicurezza. Si è chiesto inoltre di attivarsi come datore di lavoro per l'avvio di vaccinazioni per i dipendenti, misura prevedibile dalla metà di maggio.

Breve riassunto dello stato normativo.

Dal Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 2 marzo 2021 la situazione è la seguente:

-in considerazione del persistente rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, con il decreto-legge 22 aprile 2021 n. 52 il Governo ha prorogato fino al 31 luglio 2021 lo stato di emergenza epidemiologica da Covid-19, prevedendo, tra l'altro, che:

- dal 1° maggio al 31 luglio 2021, fatte salve le diverse previsioni disposte dallo stesso decreto-legge (cfr. art. 1 del DL 52/2021), si applicano le misure di cui al DPCM 2 marzo 2021, tra le quali si richiama l'art. 48 (Attività lavorativa)1;
- sono prorogati fino al 31 luglio 2021, data prevista di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, i termini stabiliti dalle disposizioni legislative tassativamente elencate nell'allegato 2 tra le quali sono richiamate anche le Disposizioni in materia di lavoro agile contenute all'art. 90, commi 3 e 4, del decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34, convertito con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020 n. 77 (cfr. art. 11 e All.n.2 del DL 52/2021).
- Con successivo decreto-legge 30 aprile 2021 n. 56, recante Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi ed in particolare con l'art. 1 (Disposizioni urgenti in materia di lavoro agile) il Governo è intervenuto modificando la disciplina in materia di lavoro agile per il settore pubblico contenuta all'articolo 263 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, e all'articolo 14 della legge 7 agosto 2015, n. 124. In particolare, l'articolo 263, rubricato "Disposizioni in materia di flessibilità del lavoro pubblico e di lavoro agile", del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19, come novellato prevede, al comma 1, quanto segue:

“1. Al fine di assicurare la continuità dell'azione amministrativa e la celere conclusione dei procedimenti, le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, adeguano l'operatività di tutti gli uffici pubblici alle esigenze dei cittadini e delle imprese connesse al graduale riavvio delle attività produttive e commerciali. A tal fine, le amministrazioni di cui al primo periodo, fino alla definizione della disciplina del lavoro agile da parte dei contratti collettivi, ove previsti, e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2021, in deroga alle misure di cui all'articolo 87, comma 3, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, organizzano il lavoro dei propri dipendenti e l'erogazione dei servizi attraverso la flessibilità dell'orario di lavoro, rivedendone l'articolazione giornaliera e settimanale, introducendo modalità di interlocuzione programmata, anche attraverso soluzioni digitali e non in presenza con l'utenza, applicando il lavoro agile, con le misure semplificate di cui al comma 1, lettera b), del medesimo articolo 87, e comunque a condizione che l'erogazione dei servizi rivolti a cittadini ed imprese avvenga con regolarità, continuità ed efficienza, nonché nel rigoroso rispetto dei tempi previsti dalla normativa vigente.[...]”.

L'intervenuta modifica normativa, eliminando il riferimento ad una percentuale fissa (50 per cento) relativamente al personale impiegato nelle attività che possono essere svolte in modalità agile, di fatto riconosce a ciascuna pubblica amministrazione, nell'ambito della rispettiva autonomia organizzativa, la possibilità di definire, per il periodo decorrente dal 1° maggio 2021 fino alla definizione della disciplina del lavoro agile da parte dei contratti collettivi, ove previsti, e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2021, le misure organizzative più idonee a condizione che l'erogazione dei servizi rivolti a cittadini ed imprese avvenga con regolarità, continuità ed efficienza, nonché nel rigoroso rispetto dei tempi previsti dalla normativa vigente.

Personale in condizione di fragilità, norme efficaci fino al 30 giugno 2021, salvo proroghe normative o diversa successiva disposizione;

-Fino al 30 giugno 2021 e salvo successive disposizioni, ai sensi dell'articolo 26 del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, nel testo oggi vigente, come modificato dall'art. 15 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, il personale individuato come “fragile” - sulla base del parere del medico competente che preveda l'accesso al lavoro agile “in modalità prescrittiva”, ivi inclusi i lavoratori dipendenti disabili nelle condizioni di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 svolgerà di norma la prestazione lavorativa in modalità agile.

-Fino al 30 giugno 2021 e salvo successive disposizioni, sono adottate soluzioni utili a permettere lo svolgimento di attività in modalità agile nei confronti del personale che abbia nel proprio nucleo familiare una persona con disabilità nelle condizioni di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 o che sia convivente con familiari immunodepressi.

Le norme sulle c.d. zone rosse:

Nelle sedi territoriali ministeriali ricadenti nelle cosiddette zone rosse, come individuate dalle vigenti ordinanze del Ministero della Salute, continuano ad applicarsi le indicazioni previste dall'art. 48 del DPCM 2 marzo 2021, che si intendono prorogate dall'art 1 del citato DL 52/2021 fino alla cessazione dello stato d'emergenza, oggi fissata al 31 luglio 2021, salvo successiva e diversa disposizione, e pertanto:

-è assicurata la presenza del personale nei luoghi di lavoro esclusivamente per le attività che si ritengono indifferibili, e che richiedano necessaria tale presenza, anche in ragione della gestione dell'emergenza;
-il personale, per il quale non è richiesta la presenza in sede, espleta la prestazione lavorativa in modalità agile, anche attraverso attività progettuali specificamente individuate, tenuto conto della possibilità del loro svolgimento da remoto ed in relazione alla strumentazione necessaria.

Eurosia Zuccolo

Responsabile nazionale CIDA FC - MIC